

ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA DELLA SOSTENIBILITA' ETS

STATUTO

Art. 1 Denominazione

È costituita l'Associazione per la Cultura della Sostenibilità ETS di seguito denominata "Associazione".

L'Associazione svolge la sua attività ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa applicabile").

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede in Roma via Ruggero Bonghi 11B.

Con deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo l'Associazione potrà istituire e/o cancellare ovunque, purché in Italia, sedi secondarie, filiali, uffici di rappresentanza.

Art. 3 Durata

L'Associazione ha la durata fino al 31 dicembre 2100.

Art. 4 - Scopi e obiettivi

L'Associazione non ha scopo di lucro diretto ed indiretto e persegue esclusivamente finalità di utilità e solidarietà sociale al fine della

promozione della cultura della sostenibilità economica e sociale con particolare riferimento alle tematiche della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di vita, tutela ambientale, risparmio ed efficienza energetica.

L'associazione, avvalendosi prevalentemente dell'opera personale volontaria e gratuita dei propri associati, per il raggiungimento degli scopi suddetti, si impegna a svolgere le seguenti attività di interesse generale ed in particolare negli ambienti di lavoro:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In via secondaria e strumentale, l'associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il soggetto principale.

Tale attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'articolo 6, comma 1 CTS.

Lo scopo sociale dell'Associazione è perseguito:

a) con iniziative di confronto e di divulgazione del proprio programma culturale, anche attraverso pubblicazioni, impiego dei media,

Handwritten signatures and a blue scribble. There are two black ink signatures at the top right and a large, circular blue scribble below them. A vertical line is drawn on the right side of the page, passing through the scribble.

organizzazione di convegni, eventi culturali ed ogni tipo di ini-

ziativa che consenta alla associazione una buona visibilità;

b) con iniziative che utilizzano mezzi di democrazia diretta messi a disposizione dalla Costituzione italiana, come la presentazione di leggi di iniziativa popolare e di quesiti referendari;

c) attraverso azioni di tutela di interessi pubblici, riconducibili allo scopo sociale, ingiustamente compressi da privati o istituzioni.

L'associazione, improntata ai principi di democrazia e trasparenza previsti dalle leggi vigenti, intende impegnarsi per la promozione di una cultura della sostenibilità. L'associazione per il raggiungimento dei propri scopi potrà compiere tutte le attività negoziali e promuovere la partecipazione diretta e indiretta dei suoi associati e sostenitori, ad ogni attività che si renda necessaria per la penetrazione dei valori che l'associazione intende sostenere.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017, può raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale ed iniziative poste in essere, anche in forma organizzata e continuativa nonché mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto

dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 5 - Dichiarazione di indipendenza

Gli obiettivi dell'Associazione sono perseguiti nella indipendenza da ogni potere politico e da ogni potere economico, religioso o mediatico esterno e con impegno ed onestà. L'azione degli associati per il conseguimento degli obiettivi deve essere svolta in assenza di conflitto di interessi.

Art. 6 - Associati

Il numero degli associati è illimitato.

Sono membri dell'Associazione i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'associazione nonché i soggetti che seguendo lo statuto e la normativa applicabile sono ammessi a parteciparvi come associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di associati.

Sono aderenti all'Associazione:

a) i Soci Fondatori;

b) i Soci Ordinari;

Sono Soci Fondatori le persone fisiche che hanno costituito l'Associazione.

Sono Soci Ordinari le persone fisiche o giuridiche, enti pubblici e/o privati che ne condividono i principi e collaborano attivamente al

perseguimento degli scopi stabiliti nel presente statuto e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda (d'ora innanzi, la "Domanda") dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile.

L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso al Collegio dei Revisori se nominato, ovvero l'assemblea dei soci, il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

Handwritten signatures and initials in blue ink. There are several scribbles and what appears to be a signature at the top right, and a large, circular scribble in the middle right, with another signature-like mark below it.

La quota associativa non è trasferibile. La misura della quota associativa sarà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione è organizzata secondo il principio generale della democrazia e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Art. 7 - Prestazioni dei soci

Coloro che prestano la loro opera gratuitamente/volontariamente o contribuiscono economicamente pagando la quota associativa, sono soci dell'associazione ed hanno gli stessi diritti e doveri. Non sono ammessi volontari che non appartengono all'associazione. Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione si avvale prevalentemente dell'opera personale, volontaria e gratuita dei propri associati, nonché delle prestazioni professionali di personale esperto.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali annuali;
- b) da eventuali donazioni e disposizioni testamentarie;
- c) da contributi, sovvenzioni e liberalità di ogni genere;
- d) da sottoscrizioni ed altre sovvenzioni spontanee, o versate in privato o organizzate pubblicamente, o da altre associazioni;
- e) dai proventi di iniziative a carattere scientifico e sociali quali, fra le altre, spettacoli, mostre, corsi, conferenze, meetings;
- f) dai proventi derivanti dalle attività di formazione

g) dai proventi derivanti dall'attività editoriale e dalla sua divulgazione (abbonamenti e altro);

h) da eventuali proventi rientranti fra quelli previsti dalla normativa di legge;

i) da ogni altro tipo di entrata compatibile con le finalità dell'associazione e comunque in osservanza delle disposizioni di legge.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

Art. 8 - Diritti e doveri degli Associati

Nei confronti dell'Associazione gli associati Fondatori ed Ordinari hanno parità di diritti e di doveri.

Gli associati collaborano secondo buona fede ed osservano gli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai Regolamenti, e dalle deliberazioni regolarmente assunte dagli organi dell'Associazione, ivi compreso l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il versamento della quota associativa fissata annualmente dall'Organo Amministrativo.

Gli Associati hanno diritto di partecipare all'Assemblea in conformità di quanto previsto dal presente Statuto tutti gli associati ed hanno diritto di voto tutti coloro, Fondatori e Ordinari, che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Handwritten signatures and a blue circular stamp. One signature is in black ink, another is in blue ink. The blue circular stamp is partially overlapping the blue signature.

Ciascun associato ha diritto di consultare, presso gli uffici dell'Associazione, il libro degli associati e dei verbali dell'Assemblea.


Art. 9. Recesso, Decesso ed Esclusione

La qualità di Associato si perde per decesso, recesso ed esclusione per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dall'Organo Amministrativo; l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea degli Associati.

L'associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione inviata al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato ma non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo. Il recesso non dà, in ogni caso, diritto alla restituzione di quanto già versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dalla sua adesione all'Associazione o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie può essere escluso, con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. Contro la predetta deliberazione è sempre possibile presentare ricorso alla prima assemblea convocata dopo la delibera di esclusione. Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione o dalla data in cui ha effetto l'esclusione. L'Associato deceduto sarà cancellato dall'elenco dei soci dopo che il Consiglio Direttivo ne avrà avuta conoscenza.

Handwritten signatures and initials in blue and black ink, located in the right margin of the page. There are several distinct marks, including a large blue scribble and some smaller black initials.

Art. 10 - Organi amministrativi e sociali


Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo, al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del terzo Settore, o il Revisore Unico.
- il Collegio dei Probiviri.

I componenti gli organi associativi non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza dalla loro carica, ad eccezione dell'organo di controllo e del Revisore Unico, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento del loro mandato.

Art. 11 - Assemblea degli Associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è formata da tutti gli associati aventi diritto al voto deliberante e può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea Ordinaria delibera sul bilancio, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sul numero e sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo, il Collegio dei Probiviri. Sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sui regolamenti, sulla responsabilità degli organi sociali, sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e su quanto ad essa demandato per legge o per Statuto è necessaria l'Assemblea Straordinaria.



Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea degli Associati

L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno. Nell'avviso di convocazione viene altresì fissato il giorno e l'ora per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima né essere successivo di oltre trenta giorni, anche in caso di convocazione con specifico avviso. Nella seconda convocazione l'ordine del giorno non può essere modificato rispetto a quello previsto per la prima.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta, con la indicazione dell'ordine del giorno, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci. Qualora il Consiglio Direttivo non vi provveda entro il termine di novanta giorni dalla richiesta, la convocazione è effettuata dal Revisore Unico, se nominato.

Gli associati sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo, presso la sede o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla data di chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se obbligatorio, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea deve essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli aventi diritto di voto o dall'organo di Controllo.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno da trattare. L'avviso di convocazione è pubblicato almeno sette giorni prima dell'adunanza nel sito Internet dell'associazione e può anche essere inviato a ciascun Associato a mezzo lettera e/o posta elettronica nell'indirizzo comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'associazione o per mezzo di messaggi telefonici del tipo Sms, whatsapp (o similari) inviati direttamente agli interessati,

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi dell'Associazione, l'Organo di Controllo e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale;
- b) approva il bilancio di esercizio previsto dalle norme di legge in materia per il Terzo Settore;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sul ricorso presentato dagli associati esclusi;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- b) sullo scioglimento dell'Associazione;
- c) sulla la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

Art. 13 - Diritto di Voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi.

Ciascun associato Fondatore o Ordinario esprime un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione.

Il voto si esercita in modo palese anche attraverso modalità telematiche in occasione di assemblee che si svolgano in tutto o in parte da remoto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente il Consiglio Direttivo indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'assemblea, ovvero da un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno

dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo definito. Le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti nella riunione;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Ciascun Associato può intervenire all'assemblea personalmente o per il tramite di un altro Associato munito di delega scritta.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe

ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea dei presenti.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea dei soci ordinaria in prima convocazione è valida se è presente

la maggioranza degli Associati iscritti; in seconda convocazione l'Assemblea

è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati

presenti e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

Per modificare lo Statuto e per sciogliere l'Associazione le deliberazioni

dell'Assemblea straordinaria occorrono la presenza di almeno tre quarti

degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea degli Associati, oltre a quanto previsto dal precedente art

12, discute le linee generali dell'attività dell'Associazione; discute sul

programma di ricerche ed iniziative che le vengono sottoposte dal Presidente

dell'Associazione o dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un

minimo di 03 ad un massimo di 07 componenti eletti dall'Assemblea degli

Associati.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per tre esercizi e sono

rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione

del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;

la cessazione dall'incarico ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione può provvedere alla sua sostituzione tramite elezione dall'Assemblea degli associati alla prima seduta utile.

Alle riunioni del Consiglio intervengono, senza diritto di voto, i membri dell'Organo di controllo se nominato, del Revisore legale se nominato e del Collegio dei Probiviri. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'Associazione lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei componenti. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante comunicazione dell'ordine del giorno con almeno tre giorni di anticipo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano in base al numero dei presenti, o con altra modalità laddove la riunione si svolga in videoconferenza. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione dell'Associazione, di cui ha l'esclusiva responsabilità, per il miglior conseguimento degli scopi e degli obiettivi, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste da altre disposizioni del presente Statuto, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) studia e sviluppa le attività necessarie per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, nonché le iniziative per ottenere i mezzi finanziari occorrenti al raggiungimento degli scopi e degli obiettivi;
- b) assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso degli Associati;
- c) convoca l'Assemblea degli Associati ai sensi del presente statuto;
- d) delibera eventuali Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento dell'Associazione;
- e) delibera la modifica della sede legale, senza la ratifica dell'Assemblea degli Associati, fatto salvo il trasferimento in province diverse;
- f) delibera la costituzione di uffici e sedi secondarie dell'Associazione, qualora si rendano necessarie per il miglior conseguimento degli scopi e degli obiettivi sociali;
- g) decide la costituzione di sezioni, di commissioni, consulte territoriali o professionali, gruppi di lavoro o comitati scientifici, definendone eventuali Regolamenti e ne nomina i membri su proposta del Presidente;

13



d) redige il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale, s'è obbligatorio per legge, da sottoporre all'approvazione da parte dell'Assemblea degli Associati;

h) determina la quota associativa da richiedere agli Associati;

i) provvede alla sostituzione dei Consiglieri che dovessero mancare durante il proprio mandato;

j) elegge nel proprio seno il Presidente dell'Associazione e decide su eventuali nomine di cariche onorarie;

k) assume eventuali dipendenti;

l) esercita ogni altra funzione che non sia per legge o per Statuto riservata all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della medesima riunione.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 15 - Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Associazione, ed in sua assenza, altro membro del Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere assembleari e del Consiglio. Al Presidente vengono attribuiti i poteri di ordinaria e

straordinaria amministrazione. Tra i poteri attribuiti al Presidente rientrano a titolo esemplificativo e non limitativo:

a) assunzione di lavoratori, stipula di contratti di collaborazione professionale o occasionale o di consulenza, definendone i compensi, etc.

b) firma di convenzioni o accordi con soggetti terzi, adesione o iscrizione ad altre associazioni o istituti o similari, partecipazione a bandi, gare o progetti, etc.

c) poteri di firma per l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari e/o postali e per stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale; fra gli altri vendere, acquistare, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa, a titolo esemplificativo e non limitativo, quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni qualsiasi operazione presso Istituti di Credito di Diritto Pubblico e Privati, aprire, utilizzare, estinguere i conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'assunzione di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere crediti, girare effetti cambiari per lo sconto e per l'incasso, emettere effetti cambiari, accettare tratte, delegare terzi per richieste di estratti conto, versamenti, prelevamenti, etc.

d) stipula degli atti notarili di acquisto o di vendita di immobili e per qualsiasi altra operazione inerente, compresa quella di

un'eventuale assunzione di mutuo alle condizioni tutte praticate dalla Banca mutuante ai patti e condizioni che saranno previsti nel contratto di mutuo.


Art. 16 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 del Codice degli Enti del Terzo Settore approvato con il D.Lgs 3/07/2017, n. 117. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di legge la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità

M



A

M

alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 17 - Collegio dei Probiviri e controversie


Tutte le eventuali controversie sociali, salvo soltanto quelle che per legge non possono comprometersi in arbitri, tra Associati e tra questi e l'Associazione e suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati dall'Assemblea degli Associati.

Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Il loro lodo è inappellabile e la loro funzione non è retribuita.

Art 18 - Bilancio di esercizio

Il Consiglio Direttivo predispose la bozza del bilancio annuale il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale,

The image shows several handwritten marks in blue ink. At the top right, there is a stylized signature that appears to be 'S'. Below it, there is a large, circular scribble or signature. To the right of this scribble, there are some smaller, less distinct initials or marks. At the bottom right, there is another large, stylized signature.

con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie da sottoporre all'Assemblea per la relativa approvazione che avrà competenza per anno solare, con decorrenza dal primo gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

Almeno 15 giorni prima dell'Assemblea i predetti documenti devono essere consegnati all'Organo di Controllo e al Revisore legale, se presenti, per gli adempimenti di competenza.

Il bilancio, unitamente ai documenti correlati, è depositato in copia presso la sede dell'Associazione, durante i 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, affinché gli Associati possano prenderne visione.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno in prima convocazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nel caso non si raggiunga il quorum costitutivo l'assemblea è convocata in seconda convocazione entro trenta giorni dalla prima.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione; gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali dell'Associazione così come previste dal presente statuto.

Art. 19 - Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e sottoscrizioni.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

Art. 20 - Pubblicità degli atti

Tutti gli atti ed i registri dell'associazione possano essere visionati dagli Associati, previo preavviso di almeno quindici giorni, presso la sede legale in data e orari concordati con il Presidente.

Art. 21 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Il patrimonio residuo risultante dal rendiconto finale della liquidazione è devoluto a fini di utilità sociale anche attraverso altre associazioni o organismi senza finalità di lucro iscritti nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore.


In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

È in ogni caso esclusa la devoluzione del patrimonio residuo o parte di esso agli Associati, membri degli organi amministrativi e dipendenti della stessa.

Art. 22 - Clausola generale

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

The image shows four handwritten signatures in blue ink. The first signature on the left is a large, circular scribble. The second signature is a simple, stylized 'h' or 'b' shape. The third and fourth signatures are more complex, cursive-style signatures.